



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA  
AI SENSI DELL'ART. 22-ter DELLA LEGGE N. 240/2010**



## **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina, ai sensi dell'art. 22-ter, della legge n. 240/2010 le modalità di selezione per il conferimento degli “**Incarichi di ricerca**” da parte di Humanitas University (di seguito l’”**Università**” o “**Ateneo**”).
2. Gli Incarichi di ricerca sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi sotto la supervisione di un Tutor.
3. Possono essere destinatari degli Incarichi di ricerca giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico conseguito, in Italia o all'estero, da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

## **Art. 2 – Disciplina contrattuale**

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati o rinnovati fino alla durata complessiva di tre anni anche non continuativi o stipulati con istituzioni diverse nel rispetto della normativa vigente. Ai fini della durata complessiva dei predetti incarichi non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute.
2. L'Incarico di ricerca prevede un periodo di prova di 30 giorni.
3. I termini e le condizioni di cui ai punti precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. L'incarico di ricerca non è compatibile con i contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi Post-doc) e 24 (Ricercatori a tempo determinato) della L. n. 240/2010.
5. L'incarico di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro se non preventivamente autorizzato/comunicato.
6. L'incarico di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
7. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea



specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

8. Il trattamento economico dell'Incarico di ricerca è stabilito in funzione dell'impegno richiesto nel rispetto dei minimi previsti con decreto del Ministro.
9. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
10. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari.

### **Art. 3 – Attivazione dei contratti**

1. L'attivazione degli Incarichi di ricerca è approvata dal Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, su richiesta del Rettore, del Pro-Rettore alla Ricerca ovvero dei Direttori delle Strutture primarie di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo. Può inoltre farne richiesta un professore o ricercatore dell'Ateneo titolare di fondi di ricerca sui quali imputare il costo dei contratti; in questo caso, il professore o ricercatore titolare dei fondi assume la funzione di Tutor.
2. I titolari degli Incarichi di ricerca sono scelti mediante le procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento.

### **Art. 4 – Procedure di selezione**

1. La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e prendono avvio con la pubblicazione sui siti istituzionali dell'Università, del



Ministero dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea dell'avviso di selezione. L'avviso di selezione deve indicare:

- a) la tipologia di rapporto;
  - b) l'oggetto dell'attività;
  - c) una o più aree scientifiche riferite a un medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - d) la durata dell'incarico;
  - e) la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
  - f) le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
- a) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
  - b) i criteri di selezione e i parametri di valutazione;
  - c) le modalità di verifica delle competenze linguistiche del candidato, ove previste;
  - d) tempi e modalità di presentazione delle candidature.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito internet di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet di Ateneo.
3. L'Ateneo può conferire incarichi di ricerca per attribuzione diretta a vincitori di procedure di selezione svolte direttamente da Enti e Istituzioni terze per lo svolgimento di attività di ricerca di interesse dell'Ateneo a valere su finanziamenti degli Enti e delle Istituzioni esterne.

#### **Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e per l'attribuzione degli incarichi di ricerca**

1. Possono concorrere alla selezione:
  - a) coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni conseguito in Italia o all'estero e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;



2. I titoli di ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande, indicata nel bando.
3. Non sono ammessi alla selezione, né essere assegnati di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. n. 240/2010:
  - a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle Università e di centri di ricerca, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010,
  - b) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura primaria che richiede il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'esclusione dalla procedura di selezione o dall'attribuzione dell'incarico è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificata all'interessato.

#### **Art. 6 - Commissione giudicatrice**

1. Per ogni procedura selettiva, il Rettore, con proprio decreto, nomina una Commissione composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori dell'Ateneo. È ammessa la partecipazione alla Commissione di rappresentanti dell'ente che finanzia l'attività di ricerca ovvero di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
2. Ove possibile, la Commissione giudicatrice dovrà essere costituita garantendo la rappresentanza di genere.
3. La Commissione nomina tra i propri componenti un Presidente e un Segretario. I lavori della Commissione possono avvenire anche in modalità telematica, purché venga assicurata la partecipazione attiva di tutti i componenti. I lavori della Commissione vengono verbalizzati dal Presidente o dal Segretario e approvati da tutti i rimanenti componenti della Commissione.

#### **Art. 7 – Valutazione dei candidati e chiamata**

1. La selezione avviene per titoli, pubblicazioni ed eventuale colloquio. La conoscenza della lingua straniera indicata nel bando viene eventualmente accertata in fase di colloquio che può essere svolto anche in lingua inglese.



2. Il colloquio può essere svolto anche per via telematica con collegamento video.
3. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione in funzione delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di ricerca e nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.
4. All'esito della selezione, la Commissione formula un giudizio collegiale su ciascun candidato e stila una graduatoria di merito dei candidati idonei.
5. La graduatoria ha una validità massima di tre mesi e da essa, in caso di rinuncia del candidato maggiormente qualificato, possono essere chiamati i candidati seguenti seguendo l'ordine della graduatoria.
6. È possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti di validità della stessa, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Tale scorrimento deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o suo delegato.
7. La proposta di attribuzione dell'incarico di ricerca è approvata dal Consiglio di Amministrazione o suo delegato.

#### **Art. 8 - Stipula del contratto**

1. L'Università, all'atto della stipula dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Incarico di ricerca è sottoscritto dal Consigliere Delegato dell'Ateneo o da altro componente del Consiglio di Amministrazione in possesso di apposita delega e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
  - a) la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro;
  - b) la struttura di afferenza;
  - c) il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento;
  - d) l'oggetto delle attività da svolgere;
  - e) il Tutor di riferimento;
  - f) le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento e previdenziale e assicurativo;
  - g) il trattamento economico complessivo determinato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, in relazione al regime di impegno richiesto, alle funzioni



da svolgere e alle risorse finanziarie disponibili.

**Art. 9 - Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti a livello nazionale e ai regolamenti di Ateneo.

**Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.